



C/2025/2363

28.4.2025

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Blagoevgrad (Bulgaria) il
4 febbraio 2025 – Ts. E. S. / Direktor na Teritorialno podelenie na Natsionalnia osiguritelen institut –
Blagoevgrad**

(Causa C-116/25, NOI – BLAGOEVGRAD)

(C/2025/2363)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Blagoevgrad

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Ts. E. S.

Resistente: Direktor na Teritorialno podelenie na Natsionalnia osiguritelen institut – Blagoevgrad

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 62, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, debba essere interpretato nel senso che esso non osta a che il calcolo dell'importo delle prestazioni di disoccupazione non sia effettuato esclusivamente sulla base della retribuzione dell'ultimo periodo di occupazione, qualora il diritto dello Stato membro applicato dall'istituzione competente preveda un periodo di tempo necessario determinato per stabilire il fondamento (base) per il calcolo delle prestazioni, e l'ultimo periodo di occupazione sia più breve di tale periodo, ma tutti o una parte dei periodi di occupazione siano maturati secondo il diritto di un altro Stato membro.
- 2) Se l'articolo 62, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, debba essere interpretato nel senso che esso non osta a disposizioni di uno Stato membro che prevedono modalità diverse per il calcolo dell'importo delle prestazioni di disoccupazione, a seconda che i periodi di occupazione necessari ai sensi del corrispondente diritto siano maturati completamente secondo tale diritto oppure se i periodi di occupazione necessari siano maturati in tutto o in parte secondo il diritto di un altro Stato membro.

⁽¹⁾ GU 2004, L 166, pag. 1.